

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che il giorno **2 luglio 2004** è stata presentata istanza di arbitrato, a cura di AC Perugia S.p.A. nei confronti di:

F.I.G.C.

A.C. Parma S.p.A.

– Oggetto:

In data 24 giugno 2004, la A.C. Perugia S.p.A. ha richiesto l'annullamento del parere della Corte Federale di cui al Comunicato Ufficiale (C.U.) n. 17/Cf pubblicato in data 26 aprile 2004, con il quale è stato interpretato l'art. 16.6/Noif nel senso che l'assoggettamento di una società alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista per le grandi imprese in crisi, non comporti la revoca dell'affiliazione ai sensi dell'art. 16.6/Noif.

Con C.U. n. 178/A del 14 maggio 2004, sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la sostituzione di società non ammesse al Campionato 2004/2005, disponendo che l'eventuale ammissione, per sostituzione, al campionato di Serie A della società perdente lo spareggio tra la 15^a classificata in Serie A (2003/2004) e la 6^a classificata in Serie B (2003/2004) comporti per la stessa l'obbligo di rinuncia al contributo straordinario di € 5.000.000,00.

– Pretese:

Annullamento del parere della Corte Federale pubblicato sul C.U. n. 17/cf.
Ordine alla F.I.G.C. di procedere alla revoca dell'affiliazione della società Parma con decorrenza 23 aprile 2004, ovvero in subordine 30 giugno 2004.

Annullamento del C.U. n. 178/A del 14 maggio 2004, nella parte in cui è previsto l'obbligo di rinuncia al contributo straordinario di € 5.000.000,00, specificato nell'oggetto e dichiarazione che la suddetta somma costituisce credito della società Perugia nei confronti della F.I.G.C. per la verificata condizione della perdita dello spareggio per l'accesso al Campionato di Serie A, stagione 2004/2005.

Con vittoria di spese, anche della fase di conciliazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che l'intervento di terzi, è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 9 del Regolamento stesso.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che il giorno **6 luglio 2004** è stata presentata istanza di arbitrato, a cura di AC Perugia S.p.A. nei confronti di:

F.I.G.C.

A.C. Parma S.p.A.

– Oggetto:

Il giudizio è teso all'accertamento dell'applicabilità dell'art. 16.6 delle Noif anche al caso di dichiarazione dello stato di insolvenza, a seguito di ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria delle Grandi imprese.

– Pretese:

Ordine alla F.I.G.C. di revoca dell'affiliazione della Società PARMA A.C. già ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria delle Grandi imprese con effetto a decorrere dal dì della intervenuta dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale di Parma.

Dichiarazione di nullità e/o inefficacia in sede sportiva di ogni e qualsivoglia atto formalizzato dalla società Parma, successivamente al dì di efficacia della revoca dell'affiliazione, con o presso la F.I.G.C. e/o la L.N.P., ovvero con altri soggetti affiliati e/o tesserati della F.I.G.C., ed avente ad oggetto il trasferimento diretto e/o indiretto e/o l'assegnazione del titolo sportivo per la partecipazione al campionato di serie A 2004/2005;

Con vittoria di spese, anche della fase di conciliazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che l'intervento di terzi, è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 9 del Regolamento stesso.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro